

**PRESTITALIA S.p.A. Intermediario finanziario**

Sede Legale e Amministrativa in Salita San Nicola da Tolentino 1/b - 00187 ROMA - C.F. 01464750668 - P. IVA: IT05889861000 - Tel. 06.4203221 (r.a.) - Fax 06.42012264 (r.a.)
 Sito internet: www.prestitalia.it ABI: 32334.5 - Elenco speciale ex art. 107 D.Lgs. 385/93 Elenco UIC n. 31065
 Registro Imprese CCIAA Roma n. RM-1999/236614 R.E.A. RM n. 236614/99 Cap. Soc. € 9.385.200,00 Riserve € 4.991.949,68

PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI

- Prestito personale rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione/pensione;
- Prestito personale rimborsabile mediante delegazione di pagamento.

DESTINATARI

Tutte le categorie dei lavoratori dipendenti e pensionati.

CONVENZIONE INPDAP - CONDIZIONI AGEVOLATE**Riservata agli iscritti Dipendenti Statali e di Enti Pubblici, Dipendenti e Pensionati INPDAP**

Prestitalia S.p.A. ha sottoscritto un'apposita Convenzione con l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, INPDAP, al fine di assicurare agli iscritti Dipendenti Statali e di Enti Pubblici, Dipendenti e Pensionati INPDAP le condizioni agevolate specificate a pagina 2 del presente foglio informativo.

Come ottenere il Prestito alle condizioni della Convenzione INPDAP

Presentando la domanda di finanziamento presso i Punti Operativi (Agenti in attività finanziaria) Prestitalia S.p.A. con uso del marchio, riconoscibili dai segni distintivi caratteristici, di cui all'elenco sottoindicato nonché presso i Punti Operativi (Agenti in attività finanziaria) autorizzati. È esclusa qualsiasi ulteriore intermediazione.

LE AGENZIE PRESTITALIA S.p.A CON LICENZA D'USO DEL MARCHIO SUL TERRITORIO SONO:

Agrigento: Via De Gasperi, 2/4; **Ancona:** Via Antonio Giannelli, 22; **Avellino:** Piazza Castello, 8; **Bari:** Via Argiro, 59; **Benevento:** Via M. Vetrone s.n.c.; **Bologna:** Via Emilia Ponente, 20; **Brescia:** Via Aleardo Aleari, 4; **Brindisi:** Via Dalmazia, 21/a; **Cagliari:** Via San Lucifero, 65; **Caltanissetta:** Viale della Regione, 61; **Campobasso:** Corso Vittorio Emanuele II, 13; **Campobasso:** Via Conte Rosso, 15/b; **Capo d'Orlando (ME):** Via Piave, 65; **Caserta:** Via G. Alois, 15; **Catania:** Corso delle Province, 21/23; **Catanzaro:** V.le Tommaso Campanella, 55; **Cosenza:** Via Cattaneo, 7; **Crotone:** Via Cutro, 107; **Firenze:** Via Caduti di Cefalonia, 96; **Foggia:** Via Fiume, 40; **Frosinone:** Via Aldo Moro, 149; **Genova:** Via XX Settembre, 36/10; **Grotteria Mare (RC):** Svincolo Superstrada Ionica; **Isernia:** Via Umbria, 169; **La Spezia:** Via XXIV Maggio, 238; **Latina:** Viale 4 Novembre, 28; **Lecce:** Viale Michele De Pietro, 17; **Livorno:** Piazza XI Maggio, 9/b; **Mantova:** Via dei Mulini, 7; **Matera:** Viale Nazioni Unite, 45; **Mazara Del Vallo (TP):** Via G. Toniolo, 19; **Messina:** Via Cesare Battisti, 84; **Messina:** Via Ghibellina, 64; **Milano:** Via Nicolò Tartaglia; **Napoli:** Via G. Porzio, 4 - Is. G1; **Nuoro:** Via Lamarmora, 76; **Padova:** Viale N. Tommaseo, 70/b; **Palermo:** Corso Pisani, 314-316; **Palermo:** Via Carella, 5; **Palmi (RC):** Via Nicola Pizi, 21; **Parma:** Viale Tanara, 19; **Perugia:** Via Cortonese, 5; **Pescara:** Via Paolucci, 47; **Pisa:** Via del Borghetto, 8/12; **Potenza:** Corso Garibaldi, 46; **Quartu Sant'Elena (CA):** Via Fiume, 196; **Ragusa:** Via Salvatore, 138; **Reggio Calabria:** Via Argine Destro Annunziata, 9; **Reggio Emilia:** Via della Previdenza Sociale, 2; **Rimini:** Viale Tripoli, 185; **Roma:** Via Principe Amedeo, 23; **Roma:** Viale dell'Esercito, 66/F; **Salerno:** Via S. Leonardo, 52; **Sassari:** Piazza d'Italia, 34; **Sciaccia (AG):** Via Madonna della Rocca; **Siracusa:** V.le Teracati, 39; **Taranto:** Via Pisa, 51; **Teggiano (SA):** Via Provinciale, 177 Loc. Prato Perillo; **Termoli (CB):** Via Corsica 152; **Torino:** Via Nizza, 147/C; **Trapani:** Piazza S. Agostino, 13; **Udine:** Piazzale Cella, 73; **Varese:** Via Piave, 4; **Verona:** Corso Porta Nuova, 60; **Vibo Valentia:** Via Popilia, 5; **Vicenza:** Viale Dal Verme, 80/a.

Ulteriori Agenzie autorizzate e senza uso del marchio: informazioni presso il numero verde 800 26 26 26. Elenchi aggiornati e maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.prestitalia.it.

I suddetti Punti Operativi (Agenzie Prestitalia S.p.A.) operano nei confronti degli iscritti Dipendenti Statali e di Enti Pubblici, Dipendenti e Pensionati INPDAP esclusivamente con i prodotti di cui alla Convenzione INPDAP e garantiscono la copertura sul territorio nazionale.

PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI DI BANCHE ED INTERMEDIARI FINANZIARI DI CUI PRESTITALIA È MANDATARIA

La Prestitalia S.p.A. potrà acquisire, istituire ed erogare i prestiti, rimborsabili mediante cessione del quinto della retribuzione/pensione o mediante delegazione di pagamento, anche in nome e per conto degli Intermediari committenti sotto indicati:

– **B@NCA 24-7 S.p.A.** Sede Legale in Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 BERGAMO - Sede Operativa: Via Moretti, 11 - 24121 BERGAMO

Sito internet: www.banca247.it ABI: 3186.4 CAB: 11100 Direzione e Coordinamento ex art. 2497 e ss. c.c. di Banche Popolari Unite S.c.p.a.
 Appartenente al Gruppo Bancario Banche Popolari Unite, Albo Gruppo Bancario n. 5026.0 n. Reg. Impr.: BG 02805490162 Cap. Soc. € 100.000.000,00 i.v. Riserve € 53.414,00

– **APULIA PRONTOPRESTITO S.p.A.** Sede Sociale in Via Tiberio Solis, 40 - 71016 SAN SEVERO (FG)

Sito internet: www.apuliaprontoprestito.it Elenco Generale UIC ex art. 106 t.u. n. 32387 Direzione e Coordinamento ex art. 2497 e ss. c.c. di BancApulia S.p.A.
 Appartenente al Gruppo Bancario BANCAPULIA, Albo Gruppo Bancario n. 3456.1 Elenco speciale ex art. 107 D.Lgs. 385/93 n. Reg. Impr.: FG 02875460244 Cap. Soc. € 208.500.000,00 i.v. Riserve € 0

– **FINECOBANK S.p.A.** Sede Sociale in Piazza Durante, 11 - 20131 MILANO - Sedi Secondarie: Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b - 00187 ROMA; Via Gramsci, 15 - 25122 BRESCIA Sede Secondaria o Direzione Generale: Via Rivoluzione d'Ottobre, 15 - 42100 REGGIO EMILIA.

Sito internet: www.fineco.it ABI: 3015.5 CAB: 03200 Albo Gruppo Bancario n. 3207.8
 Appartenente al Gruppo Bancario CAPITALIA, n. Registro Imprese: MI 01392970404 Cap. Soc. € 199.850.987,49 Riserve € 2.956.898,00

RETE COMMERCIALE PRESTITALIA SPA

Fatta eccezione per i prodotti in Convenzione INPDAP distribuiti come sopra detto, la rete commerciale di Prestitalia S.p.A. si compone di agenti in attività finanziaria collegati a Prestitalia S.p.A. mediante contratti di agenzia con e senza uso del marchio, mediatori creditizi convenzionati con Prestitalia S.p.A. incaricati direttamente dal Cliente di ottenere un prestito e Intermediari ex art. 106 TU Legge Bancaria (D.Lvo 385/1993). I descritti operatori (fatta eccezione per i mediatori) sono abilitati all'offerta fuori sede dei prodotti finanziari trattati da Prestitalia S.p.A.

Remunerazione della Rete Commerciale: ciascun operatore della rete Prestitalia S.p.A. è retribuito direttamente dalla Prestitalia S.p.A. mediante storno di quota parte delle proprie commissioni e, pertanto, non è autorizzato a percepire alcuna somma dal Cliente, neppure a titolo di rimborso spese.

• CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI**PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO, SALARIO, RETRIBUZIONE O PENSIONE.**

La cessione del quinto dello stipendio è sicuramente la forma di credito personale tra le più diffuse nel nostro paese. Partendo dal concetto che la retribuzione di un dipendente, sia esso di azienda pubblica che privata, rappresenta un credito, sulla base di quanto stabilisce l'art. 5 del Testo Unico 5 gennaio 1950, n. 180, e successive integrazioni e modifiche, che ha raccolto in un unico strumento normativo leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione di stipendi, salari e pensioni, ogni lavoratore può contrarre prestiti concordando di estinguerli cedendo al soggetto finanziatore una quota dello stipendio non eccedente il quinto dello stesso (artt. 1260 e ss. c. c.). Per beneficiare di questa categoria di finanziamento il cliente dovrà, quindi, presentare il proprio certificato di stipendio, previamente rilasciato dal datore di lavoro, sulla base del quale sarà possibile determinare la quota cedibile e quindi per relazione, l'ammontare del prestito corrispondente.

A seguito della modifica al D.P.R. 180/1950 introdotta dal legislatore con il D.L. 14/3/2005 n. 35, convertito in L. 14/5/2005 n. 80, è stata concessa la possibilità a tutti i pensionati pubblici e privati di accedere a forme di finanziamento personale a condizioni agevolate mediante la cessione pro solvendo di un quinto della pensione mensile calcolato al netto delle ritenute. La domanda di finanziamento dovrà essere presentata dagli interessati direttamente presso un'agenzia della Prestitalia S.p.A. che ne curerà l'istruttoria. Una volta avuto accesso al finanziamento, il pagamento delle rate di rimborso dovrà avvenire mediante trattenuta continuativa di una quota della pensione mensile calcolata al netto delle ritenute. Con l'Istituto della cessione (artt. 1260 e ss. c. c.), il pensionato rimborserà il prestito attraverso l'Istituto che eroga la pensione e che effettuerà la trattenuta della quota di pensione in favore dell'Intermediario finanziario mutuante. Si precisa che in capo alla Prestitalia S.p.A. non vi è peraltro alcun obbligo di accogliere le domande di finanziamento di che trattasi se, a suo insindacabile giudizio, dovessero riscontrarsi cause ostative - tecniche, legali, finanziarie o similari - tali da compromettere la convenienza dell'operazione.

Le caratteristiche principali dell'operazione di Cessione del quinto dello Stipendio (C.Q.S.) sono pertanto le seguenti:

• **vigenza del rapporto di lavoro dipendente;**

• **produzione del certificato di stipendio;**

Il certificato o altro documento equipollente, che deve essere richiesto al datore di lavoro in duplice copia, ha la funzione di determinare la quota realmente cedibile la quale, come è noto, è pari al massimo ad un quinto della retribuzione mensile al netto delle ritenute.

• **documento di sintesi;**

Una volta acquisito il certificato di stipendio e individuata la quota cedibile dello stesso, verrà rilasciato un documento di sintesi che riproduce le condizioni del finanziamento in riferimento alle esigenze finanziarie del cliente e alla durata del prestito che può variare da 24 a 120 mesi.

• **stipula del contratto di mutuo mediante cessione di quote dello stipendio - eventuali anticipi;**

È il risultato finale dell'attività istruttoria iniziata a seguito della richiesta di finanziamento attraverso la presentazione del certificato di stipendio. Può essere preceduto, nella fase di lavorazione della pratica, da eventuali anticipi da scomputare successivamente dal netto ricavo dell'operazione di finanziamento. Le anticipazioni sul prestito hanno la funzione di soddisfare le immediate esigenze economiche della clientela, sono di norma di breve durata ed hanno un costo rappresentato da un tasso di interesse fisso rapportato alla reale durata dell'anticipazione. In caso di mancato perfezionamento della pratica di finanziamento principale, l'anticipazione ricevuta dovrà essere restituita sia in linea capitale che per quanto concerne gli interessi sino ad allora maturati e calcolati in base al tasso indicato in contratto. Per le condizioni economiche e contrattuali delle anticipazioni varranno il documento di sintesi, la proposta ed il contratto sottoposti di volta in volta al Cliente.

• oneri accessori;

Le spese di notifica, postali e ogni altra necessaria alla tempestiva esecuzione del servizio che saranno forfettariamente quantificate e dovute all'intermediario per l'attività istruttoria, verranno detratte dal netto ricavo dell'operazione di finanziamento.

• cessione dei diritti sulla quota di stipendio ceduta;

A seguito del perfezionamento del contratto di mutuo e della sua notificazione l'amministrazione ceduta a norma delle disposizioni del Testo Unico 5 gennaio 1950, n. 180 e degli artt. 1260 c.c. e segg., è tenuta a provvedere direttamente al rimborso della rata del prestito trattenendola sulla busta paga del cedente e rimanendo essa stessa responsabile nei confronti della Prestitalia S.p.A. finché sussiste il rapporto di dipendenza.

• assicurazione dell'ammontare del prestito;

Per una maggiore tutela del Cliente ed a scelta di quest'ultimo per quanto attiene la compagnia di assicurazione, oltre all'unica garanzia richiesta e costituita dal TFR maturato e maturando e dalle somme che a qualsiasi titolo, anche una tantum, venissero corrisposte in favore del Cliente in ragione del rapporto lavorativo, all'atto del perfezionamento del contratto di mutuo contro cessione di quote dello stipendio vengono stipulate due polizze assicurative a copertura del rischio impiego e di quello sulla vita del lavoratore il cui costo sarà scomputato dal netto ricavo. Le polizze garantiscono la copertura del debito in caso di morte o cessazione del rapporto di lavoro. È importante sottolineare che la polizza stipulata per il rischio della perdita dell'impiego costituisce una garanzia soltanto per l'intermediario, nel senso che non estingue il debito del lavoratore Mutuatario che sarà comunque tenuto al rimborso nei confronti della compagnia di assicurazioni che avrà estinto il prestito nei confronti dell'Ente erogatore. Di contro, la polizza stipulata a copertura del rischio morte del lavoratore estingue ogni debito del Mutuatario, lasciando indenni gli eredi dalla posizione debitoria preesistente. In alternativa alle due polizze suddette potrà essere stipulata un'unica polizza contro il rischio impiego che avesse a verificarsi anche per il caso di morte. In quest'ultimo caso la polizza rischio impiego estinguerà il debito residuo esclusivamente nel caso in cui la perdita dell'impiego sia stata determinata da preminenza del debitore Mutuatario. Per i lavoratori dipendenti dello Stato la copertura assicurativa del prestito potrà essere fornita direttamente dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (I.N.P.D.A.P.) mediante il rilascio della garanzia di cui all'art. 32 del D.P.R. 180/50. Le garanzie rilasciate dall'I.N.P.D.A.P. e dal gruppo F.S. sono regolate dalla normativa speciale (T.U. 180/1950) e sono accessorie esclusivamente al prestito contro cessione del quinto. Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda all'estratto della convenzione proposto dalla compagnia di assicurazione.

Nel caso di prestiti ottenuti mediante cessione di quote della pensione mensile, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente garantiti da una polizza di assicurazione sulla vita che assicuri all'intermediario il recupero del residuo credito in caso di decesso del Mutuatario.

• rata costante a tasso fisso;

Il rimborso del finanziamento, qualunque sia la durata scelta dal Cliente, è effettuato con rata costante a tasso fisso comprensiva di sorta capitale ed interessi.

• costi dell'operazione qualora la Prestitalia S.p.A. operi in nome e per conto dell'Intermediario committente;

Il costo complessivo del prestito è costituito: 1) dal tasso di interesse annuo a scalare calcolato col metodo c.d. "alla francese"; 2) dalle commissioni in favore dell'Intermediario mandante corrisposte per l'istruzione e per tutte le attività a corredo del prestito sino alla sua estinzione; 3) dalle commissioni dovute alla Prestitalia S.p.A. abilitata all'offerta fuori sede, che comprende anche le commissioni per la remunerazione di eventuali agenti/mediatori ed ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede intervenuti durante l'operazione di finanziamento; 4) dal premio delle polizze di assicurazione contro i rischi impiego e morte, solo morte in caso di prestito rimborsabile mediante cessione di quote della pensione; 5) dalle spese di istruttoria tra le quali quelle postali, di notifica del contratto di mutuo alle Amministrazioni e dalle ulteriori spese accessorie necessarie; 6) dagli oneri erariali.

• costi dell'operazione qualora la Prestitalia S.p.A. operi direttamente;

Il costo complessivo del prestito è costituito: 1) dal tasso di interesse annuo a scalare calcolato col metodo c.d. "alla francese"; 2) dalle commissioni in favore dell'Intermediario finanziario corrisposte per l'istruzione e per tutte le attività a corredo del prestito sino alla sua estinzione; 3) dalle commissioni per la remunerazione di eventuali agenti/mediatori ed ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede intervenuti nell'operazione di finanziamento; 4) dal premio delle polizze di assicurazione contro i rischi impiego e morte, solo morte in caso di prestito rimborsabile mediante cessione di quote della pensione; 5) dalle spese di istruttoria tra le quali quelle postali, di notifica del contratto di mutuo alle Amministrazioni e dalle ulteriori spese accessorie necessarie; 6) dagli oneri erariali.

• estinzione anticipata e rinnovo;

Il Cliente, qualora ne avesse l'opportunità, potrà provvedere ad estinguere il prestito in corso di ammortamento. In tal caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla Prestitalia S.p.A. una somma comprensiva delle rate a scadere al netto degli interessi futuri non ancora maturati e verserà quale compenso per l'adempimento anticipato, un importo pari a € 30 e comunque non superiore all'1% del capitale residuo. Tuttavia se l'estinzione fosse finalizzata all'erogazione di un altro prestito, al Cliente sarà liquidata la differenza tra il netto ricavo erogabile in base alla nuova operazione di finanziamento ed il debito residuo del precedente prestito. **L'Intermediario sottolinea che nell'eventualità di estinzione anticipata del prestito, non saranno rimborsati al Cliente i costi di cui al punto che precede ed indicati con i numeri 2, 3, 4, 5 e 6.**

• tempo dell'esecuzione dell'operazione;

L'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all'ottenimento del bene/nessuna osta da parte dell'Ente preposto o del datore di lavoro ad effettuare le ritenute ed i versamenti mensili e comunque allorché la Prestitalia S.p.A. sarà in possesso della documentazione propedeutica al prestito.

PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO.

Prestito personale estinguibile mediante conferimento da parte del Mutuatario, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro di mandato irrevocabile a trattenere una quota della propria retribuzione ed a versarla all'intermediario Mutuante (art. 1269 e 1723, comma 2, c.c.). Valgono per questa operazione tutte le condizioni esposte per il prestito contro cessione di quote dello stipendio al quale il prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento è stato recentemente assimilato giusta risoluzione della Banca d'Italia del 31 marzo 2003.

ALTRE CATEGORIE.

Le informazioni di cui al presente foglio informativo riguardano anche la categoria dei prestiti personali, rimborsabili mediante cessione di quote della retribuzione mensile, erogati a medici i quali svolgono attività professionale in forza di apposite convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché al personale non medico in rapporto convenzionale con il S.S.N.

• CONDIZIONI ECONOMICHE A CARICO DEL CLIENTE AFFERENTI LE OPERAZIONI DI PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO/PENSIONE E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO.

- PRODOTTI PRESTITALIA SPA RISERVATI AGLI ISCRITTI DIPENDENTI STATALI E DI ENTI PUBBLICI, PENSIONATI E DIPENDENTI INPDAP - CONVENZIONE INPDAP

- | | |
|--|--|
| A) Tasso nominale annuo scalare, calcolato in base all'anno civile, applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito: 6% (max) | B) Commissioni Prestitalia S.p.A.*: 12% (max) |
| C) Spese istruttoria pari a € 0 | D) Costi assicurativi o di garanzia e spese di amm.ne INPDAP*: in funzione della durata del piano di ammortamento e della sua scadenza rispetto all'età anagrafica del Mutuatario, max 25,51%. |
| E) Oneri erariali**: € 16,43 | - Interessi di mora: Tasso contrattuale + 1,5 punti percentuali. |
| - Commissione estinzione anticipata: Euro 0 | |

TEG max pari al 7,45% per operazioni fino a 60 mesi, 8,20% per operazioni oltre i 60 mesi. - TAEG delle operazioni max 22%, il taeg si innalza fino ai valori massimi nelle operazioni il cui piano di ammortamento supera gli 80 anni di età anagrafica del Mutuatario.

- PRODOTTI PRESTITALIA SPA - ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI NON CONTEMPLATI NEL RIQUADRO PRECEDENTE

- | | |
|--|--|
| A) Tasso nominale annuo scalare, calcolato in base all'anno civile, applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito: 6% (max) | C) Commissioni Prestitalia S.p.A.*: 30% (max) |
| B) Commissioni Intermediario mandante ove e se dovute*: 7% (max) | E) Costi assicurativi o di garanzia e spese di amm.ne INPDAP/FS*: in funzione della durata del piano di ammortamento e della sua scadenza rispetto all'età anagrafica del Mutuatario, max 25,51% |
| D) Spese istruttoria pari a € 400,00 (max) | - Interessi di mora: Euribor 3 mesi + 8 punti percentuali. |
| F) Oneri erariali**: 0,25% / € 16,43 | |
| - Commissione estinzione anticipata: Euro 30 e comunque non superiore all'1% del capitale residuo. | |

- PRODOTTI DI TERZI, BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI, COLLOCATI DA PRESTITALIA SPA

- | | |
|--|--|
| A) Tasso nominale annuo scalare, calcolato in base all'anno civile, applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito: 6% (max) | C) Commissioni Prestitalia S.p.A.*: 30% (max) |
| B) Commissioni Intermediario mandante ove e se dovute*: 7% (max) | E) Costi assicurativi o di garanzia e spese di amm.ne INPDAP/FS*: in funzione della durata del piano di ammortamento e della sua scadenza rispetto all'età anagrafica del Mutuatario, max 25,51% |
| D) Spese istruttoria pari a € 400,00 (max) | - Interessi di mora: Euribor 3 mesi + 8 punti percentuali. |
| F) Oneri erariali**: 0,25% / € 16,43 | |
| - Commissione estinzione anticipata: Euro 30 e comunque non superiore all'1% del capitale residuo. | |

INFORMAZIONI COMUNI PER TUTTE LE SUESPOSTE CATEGORIE DI OPERAZIONI

- VALUTA OPERAZIONE: 30 gg. antecedenti la scadenza della prima rata stabilita con il piano di ammortamento. Qualora il netto ricavo sia erogato prima dei 30 gg nulla è dovuto essendo tale perdita di valuta ricompresa nelle commissioni Prestitalia S.p.A.

***Valori calcolati sul capitale lordo mutuato.**

**In base alla condizione soggettiva del committente l'operazione di credito è soggetta a imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 15, 17 e 18 del D.P.R. 29/9/1973 n. 601, calcolata sul valore attuale del prestito - ovvero soggetta a imposta di bollo (€ 14,62 contratto di finanziamento, € 1,81 prospetto analitico del conteggio di liquidazione) assolta in modo virtuale.

*** Definito in legenda.

TAEG e TEG valori validi per quanto non stabilito nei singoli riquadri:

Per operazioni inferiori a 5.000,00 euro: - Taeg***: 28% - Isc.***: 28%

Per operazioni superiori a 5.000,00 euro: - Taeg***: 24% - Isc.***: 24%

Il TEG***, per entrambe le classi di operazioni, non potrà in ogni caso essere superiore alla soglia anti usura rilevata trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze giusta quanto espressamente stabilito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108. Il **Taeg** può eccezionalmente raggiungere il 30% a causa dell'incidenza dei costi assicurativi necessari alla copertura del rischio vita nelle operazioni la cui scadenza sia prevista oltre gli 80 anni di età del Mutuatario.

I valori innanzi esposti sono indicati nelle loro entità massime.

• CLAUSOLE CONTRATTUALI - PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO O DI QUOTE MENSILI DELLA PENSIONE

Ai fini del presente contratto il Cedente si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Cessionario dell'importo lordo di € (nella misura convenuta) che si obbliga a restituire mediante la cessione "pro solvendo" (con gli effetti previsti dall'art. 1198 c.c. e T.U. 180/1950 e succ. reg.) che fa con il presente atto, nonché per quanto superi tale quota con la facoltà di delegare irrevocabilmente il mutuante a riscuotere il maggiore importo per farne rateale compensazione estintiva del mutuo, di n. (nella misura convenuta) quote dello stipendio, uguali, mensili e consecutive di € (nella misura convenuta) ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo. Il prestito si intende concesso all'interesse nominale annuo del (nella misura convenuta) % a scalare mensilmente pari a complessivi € (nella misura convenuta) per l'intera cessione, trattenuto anticipatamente, per cui il valore attualizzato del prestito ammonta a € (nella misura convenuta), somma dalla quale sarà detratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento. Per effetto della suindicata cessione l'Amministrazione dalla quale il mutuatario dipende sarà obbligata a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Mutuatario medesimo, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione € (nella misura convenuta), a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto, ed a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, tali importi mensili al Cessionario o al mandatario di lui nel c/c bancario n. 350052 presso la Banca BIPO-CARIRE - Ag. n.1, Via Barberini 32/34 Roma, (cod. IBAN: Paese IT Check 82 CIN Z ABI 05437 CAB 03201 c/c 00000350052) - ovvero sul c/c postale n. 16753014 (cod. IBAN: Paese IT Check 38 CIN W ABI 07601 CAB 03200 c/c 00016753014) - intestato alla Prestitalia S.p.A. È facoltà del Cessionario modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto corrente bancario o postale ove dovranno affluire le quote.

A) Il Cedente, in sede di liquidazione del prestito, verserà, in un'unica soluzione, mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato del mutuo:

- qualora la Prestitalia S.p.A. operi in nome e per conto dell'Intermediario committente

• la commissione in favore dell'Intermediario mandante complessivamente pari a € (nella misura convenuta) a convenuta copertura - in accezione non solo unitaria ed inscindibile ma anche aleatoria - delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito quali, esemplificativamente, l'esame della documentazione; gli oneri per la conversione o la convertibilità, da variabile in fisso, del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione; gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista; la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91; le perdite per l'eventuale ritardo d'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato, etc;

• Euro (nella misura convenuta) per altrettante dovute a Prestitalia S.p.A., alla cui organizzazione - nella intermediazione del prestito - il Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto rivolgersi: 1) per l'attività istruttoria del prestito, comprensiva dell'acquisizione della documentazione necessaria, di notificazione dei contratti di mutuo agli Enti interessati, di rimessa del netto ricavo al Cedente; 2) per la definizione dei relativi rapporti contabili; 3) per l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal Mutuatario; 4) per la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso"; 5) per la gestione delle rate di rimborso in scadenza; 6) per le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento;

- qualora la Prestitalia S.p.A. acquisisca, istruisca ed eroghi direttamente, i punti di cui sopra daranno luogo ad un unico costo di cui al punto che segue

• la commissione in favore della Prestitalia S.p.A. complessivamente pari a € (nella misura convenuta) a convenuta copertura - in accezione non solo unitaria ed inscindibile ma anche aleatoria - delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito quali, esemplificativamente, l'esame della documentazione; la conversione o la convertibilità, da variabile in fisso, del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione; gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista; la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91; le perdite per l'eventuale ritardo d'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato; le spese di comunicazione alla clientela e di informativa precontrattuale; l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal Mutuatario; la gestione delle rate di rimborso in scadenza; le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento; l'organizzazione commerciale intervenuta nell'operazione di prestito come specificata al punto seguente, etc.;

- la commissione per l'attività svolta dall'agente, dal mediatore incaricato e/o da ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede intervenuto nell'operazione di prestito, contenuta nell'ambito di quella riconosciuta a Prestitalia S.p.A. di cui al punto che precede, pari al (nella misura convenuta) % del capitale lordo mutuato;

- la rivalsa degli oneri erariali conseguenti all'operazione, se e per quanto dovuti, le spese di istruttoria tra le quali quelle di notifica, postali ed ogni altra necessaria alla tempestiva esecuzione del servizio pari complessivamente a € (nella misura convenuta);

- i premi anticipatamente dovuti relativi:

alle polizze di assicurazione in virtù delle quali il Mutuatario ha ottenuto copertura dei rischi della vita e della perdita dell'occupazione, solo vita in caso di Mutuatario pensionato, ovvero alla garanzia INPDAP od a quella rilasciata dal gruppo FS, unitamente alle correlative spese di amministrazione;

alla polizza di assicurazione in virtù della quale il Mutuatario ha ottenuto copertura dei rischi relativi alla perdita dell'occupazione anche a causa di morte;

in funzione del rimborso del capitale mutuato, per un importo totale del premio pari a € (nella misura convenuta);

Il netto ricavo dell'operazione è pari a € (nella misura convenuta) al lordo di eventuali anticipazioni ed estinzioni.

B) Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e l'indicatore sintetico del costo (ISC) relativi al presente prestito sono pari al (nella misura convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel prospetto di cui sopra) %. Si precisa inoltre che il (nella misura convenuta) rappresenta la misura del TAEG e del TEG determinati senza tenere in conto gli importi afferenti le polizze assicurative o le garanzie e gli oneri erariali. Il TAEG è stato calcolato ipotizzando l'anno composto da dodici mesi uguali ai sensi del decreto del Ministero del Tesoro 6-5-2000.

C) In caso di ritardo od omissione del versamento delle quote cedute, è facoltà della Prestitalia S.p.A. richiedere gli interessi di mora. Tali interessi decorreranno di pieno diritto, a seguito di semplice richiesta, dalla scadenza delle singole rate fino all'effettivo pagamento. L'interesse di mora è variabile, calcolato nella misura pari all'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi ed aggiornato con la rilevazione del primo giorno lavorativo di ogni mese effettuata dal comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee). Il tasso di cui sopra sarà maggiorato di 8 punti in ragione d'anno.

D) In caso di anticipata estinzione del prestito gli importi di cui al punto A) non saranno rimborsati, come pure quelli indicati nell'art. 7 delle condizioni generali di contratto. Conseguentemente il Mutuatario godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi per il periodo di rateazione non goduto. Il Mutuatario verserà altresì quale compenso per l'adempimento anticipato, un importo pari a 30 euro e comunque non superiore all'1% del capitale residuo.

E) Il Cedente dichiara di approvare con la sottoscrizione del contratto tutte le condizioni generali di seguito indicate.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI MUTUO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO/PENSIONE

Art. 1 In caso di cessazione dal servizio la presente cessione si estenderà su quanto al Cedente spetti per effetto di tale cessazione ed il Cedente consente che l'Amministrazione ceduta trattenga l'importo necessario per l'estinzione della cessione delle somme che, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione - non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi delle ritenute per fondo pensione e di soccorso - venissero corrisposte al Cedente e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di Previdenza o di Assicurazione ai quali il Cedente medesimo sia iscritto per legge, regolamento o per contratto di lavoro. Tutto anche nel caso in cui sussista il diritto a trattamento pensionistico. Il Cedente, inoltre per la durata della cessione si impegna a non avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell'art. 2120 c.c. così come modificato dalla legge 29/05/1982 n. 297 se ed in quanto a lui applicabile. L'Amministrazione datrice di lavoro si uniformerà all'obbligazione come sopra assunta dal Cedente. A garanzia del debito riveniente dal presente contratto ed ai sensi di quanto espressamente previsto dal combinato disposto degli artt. 43, 52 e 55 D.P.R. 180/1950 e s.m.i., il mutuatario autorizza sin da ora il datore di lavoro, e per quanto occorra a tal fine conferisce a quest'ultimo ora per allora mandato irrevocabile, a trattenere e versare in favore dell'intermediario ed esclusivamente nel caso di inadempimento e/o cessazione del rapporto di lavoro, l'importo in denaro che al verificarsi delle condizioni che precedono sarà ancora dovuto alla Prestitalia S.p.A. per il rimborso del presente prestito. All'uopo il datore di lavoro dovrà attingere da somme, maturate e maturande, dal medesimo accantonate e dovute al mutuatario a titolo di trattamento di fine rapporto (T.F.R.)

Art. 2 In caso di richiamo alle armi del Cedente, la cessione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero in tal caso liquidate al Cedente medesimo, rimanendo fin da ora autorizzata l'Amministrazione da cui dipende, o eventualmente altri Enti, non escluso l'INPS, a prelevare mensilmente dalle dette indennità un importo pari ad un quinto di esse, per versarlo al Cessionario o al di lui Mandatario.

Art. 3 Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile del Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - la presente cessione avrà effetto per quote non superiori al quinto della retribuzione ridotta e per tutto il tempo necessario all'estinzione del residuo debito del Cedente.

Art. 4 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ove il Cedente agli effetti della previdenza fosse iscritto ad uno speciale fondo gestito dall'INPS, egli dichiara formalmente con la presente di rinunciare, come rinuncia, ora per allora, alla iscrizione alla Cassa Pensioni (assicurazione facoltativa) ed a tutti i conseguenti benefici di cedere al Cessionario o al di lui Mandatario il diritto di esercitare la facoltà di chiedere la liquidazione ed il pagamento dei contributi di assicurazione versati o della riserva matematica che risulterà maturata a suo favore nella suddetta Cassa Pensioni.

Art. 5 Nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale oppure di azienda privata, il Cedente autorizza sin da ora il Cessionario o il di lui Mandatario a notificare il presente contratto alla stessa perché questa operi sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile suddetta, nonché su quanto all'art. 1 del presente atto. Agli effetti di cui sopra il Cedente si obbliga a denunciare il suo trasferimento al Cessionario o al di lui Mandatario nonché all'Amministrazione da cui si allontana, perché questa possa inviare a quella, ove assumerà servizio, anche se non compresa tra quelle indicate nell'art. 1 del DPR 05/01/1950 n. 180, il conto della presente cessione assumendo, in difetto, ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Cessionario o il di lui Mandatario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente.

Art. 6 Il Cedente autorizza sin da ora il Cessionario o il di lui Mandatario, nell'eventualità di trasferimento ad altro impiego, ad introitare la somma corrispondente al trattamento di fine rapporto o di quiescenza maturato durante il precedente rapporto di lavoro ed a provvedere di conseguenza all'estinzione parziale anticipata del finanziamento con riduzione della durata del vincolo contrattuale sulla base di un nuovo piano di ammortamento del prestito, senza che ciò comporti novazione dell'originario contratto di mutuo.

In caso di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote della pensione, in luogo dei suesposti articoli, varrà esclusivamente il seguente articolo:

"Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della pensione del Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - la presente cessione avrà effetto per quote non superiori al quinto del rateo di pensione così ridotto e per tutto il tempo necessario all'estinzione del residuo debito del Cedente"

Art. 7 Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali, le spese postali, di notifica e quelle eventualmente richieste dall'Amministrazione ceduta per ogni esigenza anche successiva all'instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento del mutuatario sono a carico del Cedente stesso, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipenderà a trattenere dagli emolumenti dovutigli la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dal Cessionario o dal di lui Mandatario o da chi per esso; tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto del suo stipendio o salario cedibile, come disposto dall'art. 2 del precitato Testo Unico.

Art. 8 Per le somme che dovesse pagare per effetto della garanzia Rischi di impiego, la compagnia di assicurazione sarà sostituita al Cessionario o al di lui Mandatario, in tutti i suoi diritti e privilegi verso il Cedente, non escluso quello di cui all'art. 1 del presente atto.

Art. 9 Il Cedente non potrà richiedere il versamento del netto ricavo della cessione se prima, o contestualmente, non abbia effettuato i versamenti di cui alla lettera A) e se, a giudizio insindacabile del Cessionario o del di lui Mandatario, non saranno stati da lui forniti tutti gli atti ed i documenti necessari per la validità e la garanzia della cessione stessa e specialmente se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo da parte dell'Amministrazione dalla quale il Cedente dipende. Una volta acquisita la documentazione di cui sopra le somme finanziate saranno messe a disposizione del Mutuatario entro e non oltre 15 giorni da quella data.

Art. 10 Ogni eventuale controversia in ordine alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva dell'autorità Giudiziaria ove risiede il Mutuatario. Ad ogni fine, ivi compresa la notifica degli atti giudiziari - anche esecutivi - il Cedente dichiara la propria residenza come indicata a tergo. Qualora ivi non dovesse più risiedere elegge il suo domicilio presso la Segreteria del Comune dell'ultima residenza conosciuta.

Art. 11 Il Mutuante fornisce per iscritto al cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le condizioni si intendono approvate trascorsi 60 gg. dal ricevimento.

- Art. 12 In deroga all'art. 190 c.c. il Cessionario o il di lui Mandatario è autorizzato ad agire in via principale, anziché sussidiaria, per il recupero del suo credito, sui beni personali del coniuge coobbligato.
- Art. 13 Il mancato pagamento anche di una sola rata relativa alla somma finanziata, nonché l'inosservanza degli altri obblighi stabiliti dal presente contratto, produrranno *ipso iure* lo scioglimento dello stesso, con conseguente facoltà del Cessionario o del di lui Mandatario di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., l'immediato pagamento di tutte le rate, anche non scadute.
- Art. 14 Nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto, dovessero verificarsi eventi eccezionali - che le parti non hanno previsto, né potevano prevedere in relazione all'oggetto del contratto stesso ed alle modalità della sua esecuzione - che debbano comportare uno squilibrio negli obblighi contrattuali, ovvero un inadempimento, la parte che dovesse avere difficoltà ad onorare il contratto può richiedere la revisione delle condizioni contrattuali. Le parti rinegozieranno l'accordo secondo equità, in maniera da assicurare che i suddetti eventi eccezionali non gravino su una sola di esse.
- Art. 15 Le parti contraenti prendono atto ed espressamente convengono che il presente contratto ed il relativo credito potranno formare oggetto di cessione in favore di terzi; l'eventuale cessione produrrà effetti immediatamente liberatori nei confronti della parte Cedente (Prestitalia S.p.A.).
- Art. 16 Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 15/01/1992, n. 50, si porta a conoscenza del mutuatario che lo stesso potrà recedere dal contratto sottoscritto con la Prestitalia S.p.A. giusta quanto stabilito dall'art. 4 della norma appena richiamata. Il recesso dovrà avvenire non oltre quindici gg. dalla data di stipula del contratto di finanziamento e a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Prestitalia S.p.A., Salita S. Nicola da Tolentino n. 1/b - 00187 Roma. L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'obbligo di restituire al Cessionario o al di lui Mandatario quanto ricevuto a titolo di finanziamento ed il contratto non verrà risolto prima dell'avvenuta restituzione in unica soluzione della somma corrispondente al netto ricavo dell'operazione oltre alle spese ed oneri accessori sostenuti.
- Art. 17 Competente nella definizione di eventuali reclami è l'Ufficio Reclami della Prestitalia S.p.A., Salita S. Nicola da Tolentino n. 1/b - 00187 Roma - cui il Mutuatario dovrà indirizzare eventuali rimostranze e che sarà tenuto a fornire risposta nel termine di giorni 60 dal ricevimento.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Mutuatario dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole: art. 1 (divieto di avvalersi del diritto di cui all'art. 2120, comma 6, c.c.); art. 4 (assicurazione facoltativa); art. 8 (surroga); art. 9 (discrezionale valutazione completezza della documentazione); art. 11 (approvazione tacita comunicazioni periodiche); art. 12 (responsabilità principale dei beni personali dei coniugi); art. 13 (decadenza dal beneficio del termine); punto C (interessi di mora), punto D (estinzione anticipata del prestito).

• CLAUSOLE CONTRATTUALI - PRESTITO CONTRO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Avendo richiesto la concessione di un prestito rimborsabile attraverso n. (nella misura convenuta) rate mensili ciascuna di € (nella misura convenuta) corrispondenti ad un capitale lordo di € (nella misura convenuta) il mutuatario prende atto che per effetto dell'applicazione di un Tasso Nominale Annuo a scalare del (nella misura convenuta) % pari a € (nella misura convenuta) per cui il valore attualizzato del prestito ammonta a € (nella misura convenuta) e della detrazione delle spese, delle commissioni, delle polizze assicurative e degli oneri tutti a mio carico il Netto Ricavo e quindi la somma erogata ammonta ad € (nella misura convenuta) al lordo di eventuali anticipazioni ed estinzioni.

Per quanto riguarda il prestito contro delegazione di pagamento si applicheranno, inoltre, le clausole contrattuali stabilite per il prestito rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio o pensione dal punto A) al punto E) oltre a quanto di seguito indicato:

- per il rimborso del prestito concessomi conferisco all'Amministrazione (datore di lavoro) da cui dipendo mandato irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, comma 2, c.c. a:
 - prelevare mensilmente dalla mia retribuzione la somma di € (nella misura convenuta) per n. (nella misura convenuta) mesi, complessivamente € (nella misura convenuta) a partire dal mese successivo a quello di erogazione del prestito fino alla totale estinzione del medesimo ed a versare dette somme direttamente sul c/c bancario n. 350052 presso la Banca BIPOP-CARIRE - Agenzia n. 1, Via Barberini 32/34 Roma (cod. IBAN: Paese IT Check 82 CIN Z ABI 05437 CAB 03201 c/c 000000350052) - ovvero sul c/c postale n. 16753014 (cod. IBAN: Paese IT Check 38 CIN W ABI 07601 CAB 03200 c/c 000016753014) - intestato a Prestitalia S.p.A.
 - trattenere, in unica soluzione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sull'ultima retribuzione, nonché sull'indennità di licenziamento e/o su qualsiasi somma dovuta al Mutuatario in dipendenza del rapporto di lavoro ovvero dovuta a qualunque titolo e denominazione da qualsiasi ente di previdenza o di assicurazione, l'importo delle rate non ancora pagate fino all'integrale saldo del debito, da versarVi secondo le modalità innanzi espresse. Sarà, inoltre, a me inibito proporre azioni ed eccezioni al fine di omettere o ritardare la prestazione dovuta se non avrà versato prima l'importo delle rate da Voi ancora, fino a quel momento, non riscosse; pattuizione questa formulata ai sensi dell'art. 1462 c.c. che lascia, però, salva la successiva azione di ripetizione per quanto il sottoscritto avesse indebitamente pagato.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

- Mi impegno, sino all'integrale rimborso del prestito, a non avvalermi del diritto di cui all'art. 2120, comma 6, c.c. così come modificato dalla Legge 297/82. L'Amministrazione mia datrice di lavoro prenderà atto di tale mia rinuncia - che qualifico irrevocabile - e vi si uniformerà.
- Qualora dopo la concessione del prestito io passassi alle dipendenze di un altro datore di lavoro dichiarato, ora per allora, di conferire mandato che, ai sensi dell'art. 1723, comma 2 c.c., qualifico irrevocabile a prelevare mensilmente dalla mia retribuzione le rate residue al rimborso del prestito e a versarle sul c/c bancario n. 350052 presso la Banca BIPOP-CARIRE - Agenzia n. 1, Via Barberini 32/34 Roma (cod. IBAN: Paese IT Check 82 CIN Z ABI 05437 CAB 03201 c/c 000000350052) - ovvero sul c/c postale n. 16753014 (cod. IBAN: Paese IT Check 38 CIN W ABI 07601 CAB 03200 c/c 000016753014) - intestato alla Prestitalia S.p.A.
- Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, sia all'atto della registrazione sia successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali, le spese postali, di notifica e quelle eventualmente richieste dall'Amministrazione delegata per ogni esigenza, anche successiva all'instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento del Mutuatario sono a carico del medesimo Mutuatario delegante, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipende a trattenere dagli emolumenti dovutigli la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dal delegatario o da chi per esso; tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza della somma delegata.
- Inoltre, valgono gli articoli n. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 delle condizioni generali del contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio o pensione.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Mutuatario dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole: divieto di avvalersi del diritto di cui all'art. 2120, comma 6, c.c.; surroga; decadenza dal beneficio del termine; approvazione tacita comunicazioni periodiche; discrezionale valutazione completezza della documentazione; responsabilità principale dei beni personali dei coniugi; estinzione anticipata del prestito; interessi di mora; rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni: art. 1462 c.c. - indennità.

Nel caso di operazione di prestito contratta con un dipendente o pensionato della REGIONE SICILIANA si evidenzia che le condizioni e le clausole contrattuali saranno riprodottrici delle rispettive condizioni generali e clausole contrattuali innanzi riportate ad eccezione di:

CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI

Oneri accessori: Le spese da corrispondere alla Regione Siciliana per le attività convenzionali svolte ai sensi dell'art. 45 della L. Regionale n. 10/99 e s.m.i. Tali spese non sono comprese nel calcolo del TEG in quanto imposte dal datore di lavoro.

Assicurazione dell'ammontare del prestito: Oltre a quanto già indicato si evidenzia che la polizza di assicurazione contratta per il personale in servizio presso la Regione, concorrerà a garantire il rimborso del prestito per quanto concerne la parte non capiente dell'indennità di buona uscita.

CONDIZIONI ECONOMICHE A CARICO DEL CLIENTE

Tutti i massimali indicati devono necessariamente rientrare nei parametri stabiliti dalla L. Regionale n. 10/99 e s.m.i.

In considerazione del fatto che la presente informativa Vi è fornita al fine di soddisfare specifiche esigenze di trasparenza, Vi invitiamo a leggere attentamente le informazioni ivi contenute ed a sottoscrivere copia della medesima informativa per avvenuta lettura e disponibilità del documento.

Prestitalia S.p.A.

Dichiaro di aver preso atto di quanto contenuto nella presente informativa composta di n. 4 pagine, numerate da 1 a 4 ed aventi la medesima data, e di averne ricevuta copia unitamente all'avviso contenente le principali norme di trasparenza.

Si precisa ulteriormente che il costo dei soggetti eventualmente intervenuti nell'operazione di prestito, mediazione compresa, sono regolati dalla Prestitalia S.p.A. ed è fatto loro espresso divieto di percepire qualsiasi onere aggiuntivo all'infuori di quanto stabilito contrattualmente.

....., li

(Per autentica e riconoscimento)
IL SOGGETTO ABILITATO

IL MUTUATARIO

Timbro, firma, n. iscrizione U.I.C. albo/elenco di appartenenza (vedasi informazioni in legenda)

LEGENDA

- T.A.E.G. - Tasso Annuo Effettivo Globale.** È un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito; rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.
- T.E.G. - Tasso Effettivo Globale.** È un indicatore utile ai fini della verifica del rispetto della soglia anti-usura. Viene calcolato tenuto conto, oltre che degli interessi, delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate (prestito contro delegazione di pagamento) le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese nel calcolo, come previsto dalle vigenti istruzioni emanate dagli organi preposti alla attuazione della legge dispositiva in materia di usura.
- I.S.C. - Indicatore Sintetico di Costo.** Calcolato conformemente alla disciplina sul T.A.E.G.
- Euribor (Euro Interbank Offered Rate).** È il tasso interbancario rilevato dal comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread convenzionalmente concordato, determina il tasso degli interessi di ritardato pagamento delle rate di ammortamento del prestito (interesse di mora).
- Interessi di Mora.** Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto all'Euribor ed applicato per il periodo di ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
- Ammortamento.** Indica il piano rateale di rimborso, comprensivo di quota capitale ed interessi.
- Valuta.** È il giorno dal quale decorrono gli interessi pattuiti a credito ovvero a debito sulle somme oggetto di un contratto.
- Soggetti abilitati all'offerta fuori sede.** Per soggetti abilitati all'offerta fuori sede sono da intendersi gli intermediari finanziari e gli agenti in attività finanziaria che abbiano ricevuto da Prestitalia S.p.A. l'incarico, mediante contratti di collaborazione commerciale e/o agenzia, di distribuire e concludere - fatta eccezione per i mediatori creditizi già incaricati dal Mutuatario - prodotti e servizi finanziari trattati dalla Prestitalia S.p.A. medesima. Tali soggetti, appartenenti all'organizzazione commerciale Prestitalia, sono in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti leggi nonché dai regolamenti attuativi, ed in particolare sono iscritti rispettivamente nell'albo di cui all'art. 106 D.Lgs. 385/1993 ovvero in quello di cui al D.Lgs. 374/1999.